

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 11/04/2022

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcetti
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 27/2022

Approfondimento

Oggetto: Come si tiene la contabilità di magazzino

A) Quando è obbligatoria la contabilità di magazzino

1) L'art. 14, primo comma, lett. d) del D.P.R. 600/1973 prevede l'obbligo da parte delle imprese di tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

L'art. 1, primo comma del D.P.R. 695/1996, come modificato da ultimo dall'art. 5 del D.L. 21.10.2021 n. 146, stabilisce che l'obbligo di tenuta di tali scritture decorre **dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si verificano entrambe le seguenti condizioni:**

- **i ricavi hanno superato il limite di Euro 5,164 milioni;**
- **le rimanenze hanno superato il limite di Euro 1,1 milioni.**

Schematicamente la situazione è così rappresentabile:

Esercizio X	Esercizio X+1	Esercizio X+2	Esercizio X+3
- Ricavi oltre il limite di Euro 5,164 mln; e - Rimanenze oltre il limite di Euro 1,1 mln	- Ricavi oltre il limite di Euro 5,164 mln; e - Rimanenze oltre il limite di Euro 1,1 mln	Non vi è l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino in questo esercizio, in quanto trattasi del primo esercizio successivo a quello di superamento di entrambi i parametri	Vi è l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino a partire da questo esercizio trattandosi del secondo esercizio successivo a quello di superamento di entrambi i parametri

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- 2) La stessa norma dispone che **l'obbligo cessa** a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva viene meno una delle due condizioni sopra indicate.

La situazione è così schematizzabile:

Esercizio X	Esercizio X+1	Esercizio X+2
<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi entro il limite di Euro 5,164 mln; ovvero - Rimanenze entro il limite di Euro 1,1 mln 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi entro il limite di Euro 5,164 mln; ovvero - Rimanenze entro il limite di Euro 1,1 mln 	Non vi è più l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino in questo esercizio

B) **Come si tengono le scritture ausiliarie di magazzino**

La circolare del MEF 26/11/1980 n. 40 chiarisce le modalità di tenuta della contabilità di magazzino.

- 1) L'art. 14, lett. d) del D.P.R. n. 600 stabilisce che le imprese devono avere "scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali."
- 2) Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, **esclusi i prodotti in corso di lavorazione**; dei prodotti finiti nonché' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; gli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi nonché' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
Sono esclusi i beni di trascurabile rilevanza.
- 3) Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
- 4) Con il requisito della sistematicità la norma ha inteso escludere che le scritture ausiliarie di magazzino possano assumere la forma di un puro e semplice giornale in cui vengono annotati i movimenti di carico e scarico tenendo conto unicamente del tempo in cui tali movimenti si verificano e quindi indipendentemente dalla natura dei beni movimentati. Al contrario, **la norma stabilisce che per ogni singolo bene (o, per ogni categoria di beni, come si vedrà meglio in seguito) occorre rilevare distintamente sia i carichi sia gli scarichi, e ciò in modo tale che dalla lettura di ogni singola**

Partner di



scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti e soltanto i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

- 5) La registrazione cronologica, quindi, non rappresenta un requisito delle scritture ausiliarie nel loro complesso, ma una procedura da seguire nell'ambito delle singole schede e perciò separatamente per ogni singolo bene o per categorie di inventario.
- 6) Si deve ritenere, inoltre, che dal rinvio alle norme di ordinata contabilità discenda l'obbligo di conservazione della documentazione relativa ai movimenti di magazzino (DDT).
- 7) Anche con riferimento alla periodicità delle registrazioni è lasciato all'imprenditore un margine di libertà disponendo la norma che le rilevazioni possono essere effettuate anziché giornalmente, anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Pertanto, ove l'impresa preferisca procedere a registrazioni riepilogative per periodi di tempo comprendenti due o più giorni, essa può farlo, rinunciando alle registrazioni giornaliere, purché i riepiloghi non superino l'arco di un mese.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it